

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

MODIFICA REGOLAMENTO TARI

Nr. Progr. **11**

Data **15/07/2020**

Seduta NR. **2**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 15/07/2020 alle ore 21:00

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE A PORTE CHIUSE IN ASSENZA DI PUBBLICO, oggi 15/07/2020 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BINAGHI FRANCESCO	S	CARNEVALI STEFANO	S	D'ELIA PATRIZIA	N
BIONDI SUSANNA	S	SELMO RAFFAELA	S	LUONI MASSIMO LUIGI	N
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	CARDANI LUIGI	S
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	S		
RIGIROLI GIOVANNI	S	PIRAZZINI ANGELO	N		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
<i>Totale Presenti: 14</i>			<i>Totali Assenti: 3</i>		

Assenti Giustificati i signori:

PIRAZZINI ANGELO; D'ELIA PATRIZIA; LUONI MASSIMO LUIGI

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. BINAGHI FRANCESCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO TARI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Introduce l'argomento in oggetto e passa la parola all'Assessore al Bilancio, Dott. Andrea Milan.

L'Assessore al Bilancio, Dott. Andrea Milan, sulla scorta della documentazione agli atti, illustra al Consiglio Comunale l'argomento in oggetto.

Al termine della discussione il Presidente invita i Consiglieri alla discussione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione e la proposta dell'Assessore relatore, nonché gli interventi dei Consiglieri succedutisi nel corso della discussione;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Vista la deliberazione consiliare n. 8 del 03.06.2020 con la quale si è provveduto ad approvare il regolamento Tari ai sensi dei disposti delle deliberazioni ARERA al fine di procedere alla predisposizione del Piano Finanziario Tari 2020 ;

Vista la nota prot. n. 12972 del 03.07.2020, agli atti, del Consorzio dei Comuni dei Navigli con la quale vengono comunicate le modifiche da adottare relativamente alle procedure di riscossione coattiva ai

sensi della Legge 160/2019 nonché le integrazioni ritenute necessarie per prevedere le riduzioni legate a situazioni contingenti di particolare gravità (es. Covid);

Considerato che, appare necessario procedere alla modifica del regolamento già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03.06.2020 ;

Richiamato il *Decreto*-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che ha uniformato il termine di approvazione delle delibere tributarie al termine di approvazione del bilancio di previsione 31.07.2020;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Visto l'art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il verbale della Commissione Consiliare Affari generali ed Economico Finanziaria convocata per il 08.07.2020;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere del revisore dei conti prot. n. 13060 del 06.07.20 ;

Visto il parere favorevole del Responsabile Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica reso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Lunardi e Cardani), espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti, di cui n. 12 votanti,

D E L I B E R A

1. di apportare le seguenti modifiche al regolamento Tari approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 3.06.2020:

- L'art. 34 "**RISCOSSIONE**" viene modificato come segue:

"Art. 34- Riscossione e dilazione di pagamento

1. La riscossione della TARI ai sensi del comma 691 dell'art. 1 Legge 147/2013, è affidata al CCN.
2. Il CCN provvederà alla riscossione, anche coattiva, della TARI nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
3. L'avviso di pagamento non viene emesso per importi uguali o inferiori a 2,50 euro al lordo dell'addizionale provinciale.
4. La TARI è riscossa tramite avviso di pagamento in acconto (calcolato sui 10/12 delle tariffe dell'anno precedente) con rate scadenti il 31/3 ed il 30/6; successivamente si procederà con un'emissione a saldo con scadenza 15/12 calcolato con le tariffe definitive dell'anno di competenza; nel caso in cui Arera o altre Autorità competenti dovessero deliberare scadenze differenti, le stesse saranno recepite d'ufficio senza necessità di variazione regolamentare. Nel caso in cui l'avviso di pagamento sia di importo inferiore ai 60

Euro sarà comunque previsto il pagamento in un'unica rata. Le modalità di versamento sono individuate nel MAV, BP o RID, oppure con servizi Web o POS di prossima attivazione da parte del CCN.

5. Gli avvisi di pagamento sono spediti, a cura del CCN, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica.

6. L'utente che non paga entro il termine indicato nell'avviso di pagamento è considerato 'moroso'. Il CCN, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza riportata nell'avviso, invia all'utente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, apposito sollecito di pagamento idoneo a liquidare la pretesa e fissare la scadenza in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Nel predetto sollecito verranno addebitate all'utente anche le spese di emissione e di notifica, come definite dal contratto di servizio tra il Comune ed il CCN.

7. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il CCN procederà al recupero del credito nelle forme consentite dalla normativa. In particolare ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, provvederà ad emettere avviso di accertamento esecutivo in qualità di soggetto affidatario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (che si avvale delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973) nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, contenente anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti recheranno espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

8. Gli atti di cui al comma 7 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

9. Per la riscossione coattiva si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro
- b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie

10. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili.

11. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 7, ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 0,5 punti percentuali.

12. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento esecutivo se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a € 12,00.

13. Non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a € 70,00, salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma

14. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

15. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro € 12,00.

16. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore

17. Come da comma 791 dell'art. 1 della Legge 160/2019, al fine di facilitare le attività di riscossione l'Ente comunale consente, sotto la propria responsabilità, al CCN, in qualità di soggetto affidatario, l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali; sempre tramite ausilio dell'Ente restano ferme le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria.

18. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) mancata notifica atto propedeutico non perfezionatosi nuovamente al secondo tentativo consecutivo in seguito a verifica con ufficio anagrafe comunale;
- b) mancata notifica atto di accertamento/ingiunzione di pagamento al primo invio e, se la verifica con ufficio anagrafe comunale evidenzia una variazione di recapito, al successivo tentativo non perfezionatosi;
- c) irreperibilità dichiarata dall'ufficio anagrafe comunale;
- d) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- f) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- g) liquidazione società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
- h) cancellazione della società tale da rendere irrecuperabile il credito;

- i) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale e fallimentare. In caso di fallimento/liquidazione giudiziale è sufficiente la dichiarazione del tribunale;
- j) limite di importo che comporta l'anti-economicità della procedura, valutata per ogni singola pratica in base alle azioni già esperite precedentemente ed i relativi costi sostenuti, e tenendo in considerazione i costi da sostenere per eventuale ulteriore azione da intraprendere

19. L'elenco dei crediti inesigibili verrà reso disponibile con indicazione dell'esito infruttuoso dell'ultima attività svolta, in sede di bilancio consuntivo annuale.

20. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile nominato dal CCN, in qualità di soggetto affidatario, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
- b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00, salvo situazioni particolari eventualmente indicate dall'Ente comunale
- c) (regola conforme al comma 796) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili.
- d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo stabilito in base all'importo rateizzato e al numero di rate già concesse, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- e) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
- f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse, previo assenso da parte del Comune, deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c) (ai fini della valutazione potranno essere richiesti ISEE per le utenze domestiche e bilanci o situazioni economico finanziarie per le attività economiche).
- g) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

21. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di 0,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

22. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

23. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

24. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

25. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione

- - all'art. 40 Disposizioni finali e transitorie viene aggiunto il seguente comma:

"Si precisa che, per situazioni contingenti di particolare gravità (esempio per l'anno 2020 pandemia Covid-19), possono essere previste delle riduzioni atipiche, ai sensi del comma 660 della L.147/2013, finanziate con mezzi propri di bilancio"

2. Di stabilire che, il Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo il precedente regolamento IUC, parte III approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 31/07/2014, successivamente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 20.07.2015, e Delibera del Consiglio Comunale n.11 del 27.04.2016.;
3. di stabilire che ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della legge 160/2019 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^ comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Lunardi e Cardani), espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti, di cui n. 12 votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 15/07/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCESCO BINAGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

Numero Delibera **11** del **15/07/2020**

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO TARI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 06/07/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 06/07/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA CONCERNENTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI
--

Il Revisore dei Conti Dott. Salvatore Varano, nominato dal C.C. con apposita Deliberazione Consiliare;

Prende atto della proposta deliberativa in oggetto che inerisce l'approvazione di una modifica al regolamento TARI già adottato con atto di consiglio comunale n.8 del 03.06.2020 ;

Analizzato, in particolare, il contenuto della proposta predisposta in accordo con il concessionario della riscossione Consorzio dei Comuni dei Navigli e ritenutola conforme alla normativa di riferimento;

Visto l'art. 239 – comma 1 lett. b) punto 7 del Tuel approvato con il D.lgs 267/2000 e s.m.i. che, come da ultima modifica introdotta dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni nelle legge n. 213/2012, prevede tra l'altro che l'Organo di Revisione esprime il proprio parere anche su *“proposte di regolamento di applicazione dei tributi”*;

Tutto ciò premesso argomentato

Visto lo Statuto e il Regolamento di Contabilità del Comune;

Visto il TUEL e la normativa correlata;

ESPRIME

Il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla proposta di deliberazione in esame, alla sua premessa e al contenuto del regolamento.

Busto Garolfo, 06/07/2020

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Salvatore Varano

